

Io era preparato a queste obiezioni, ed era ancora preparato a dire in risposta che in Toscana non v'era obbligo di rinnovare le ipoteche; e siccome per un motivo di utilità pubblica saggiamente si vuole che le ipoteche siano rinnovate affine di conoscere quali abbiano diritto ad esistere, e quali siano perente, così, invece di imporre una tassa vera, si è adottata quella tenuissima ricognizione, affinché coloro i quali devono inscrivere non ne rimangano scoraggiati. E poi, siccome questo è piuttosto un favore che un peso, così si poteva rendere proporzionato in qualche modo alla diligenza di quelli i quali cooperano all'intento di pubblica utilità voluto dalla legge.

Quindi si è detto: facciamo una distinzione tra quelli che rinnoveranno le ipoteche nel primo semestre da quelli che le rinnoveranno nel secondo. La differenza, come dissi, può sembrare troppo meschina, e tale l'ho creduta in principio; ma non ho mai pensato che potesse incontrare un'eccezione per la sua gravità.

Trattandosi non di un peso, ma di un favore, io trovo molto ragionevole che il favore sia proporzionato al grado diverso di diligenza in coloro che sono chiamati a goderne.

Ed è certo che, quanto più sollecita sarà la rinnovazione, tanto minori saranno gl'inconvenienti i quali vengono con ragione deplorati in tutta la Toscana, essendochè qualunque operazione o giudizio per togliere di mezzo le ipoteche ora richiede molte cure e molti sacrifici, con perdita di tempo, con annullamento di atti, e coi pericoli e danni che ne conseguivano.

Quanto più presto ad un tale stato deplorabile di cose sia riparato, è certo che il pubblico ne sarà meglio soddisfatto e servito. Ma, non volendosi assolutamente restringere a sei mesi il termine per la rinnovazione, si è posto un eccitamento perchè quel termine sia preferito.

Il corso di un anno poteva sembrare troppo lungo, ma il termine di sei mesi avrebbe potuto riuscire in alcuni casi insufficiente.

Si è quindi detto: cerchiamo almeno che il termine sia abbreviato per volontà stessa degl'interessati. Questa è la ragione per la quale noi riteniamo di dover tener ferma la redazione dell'articolo col quale s'intende di avvalorare gli effetti benefici di una legge della maggiore importanza per gli interessi economici e civili della Toscana.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del deputato Macciò, il quale consiste nel sopprimere le parole successive a quelle dicenti: *di lira italiana*, di cui nel primo alinea.

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo intero quale è redatto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 26. Il pagamento dei diritti ed emolumenti fissati dall'articolo precedente dovrà essere anticipato dai creditori rinnovanti, salvo il regresso contro i debitori e possessori dei beni obbligati; ma, quanto alle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche legali, andrà a carico dei patrimoni spettanti alle persone privilegiate. »

MARI, relatore. Per le ragioni accennate nel combattere l'emendamento del deputato Macciò, la Commissione proporrebbe che a questo articolo si aggiungessero le seguenti parole:

« La maggior tassa che dovrà pagarsi pel ritardo della rinnovazione dell'iscrizione d'ipoteche, spettanti a persone privilegiate, andrà a carico di coloro ai quali incombeva di domandare la rinnovazione. »

PRESIDENTE. Il relatore, credo a nome della Commissione, propone quest'aggiunta all'articolo 26.

Se non si fanno opposizioni, pongo ai voti l'articolo 26 coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

MACCIÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MACCIÒ. Parmi che il tenore dell'aggiunta proposta dalla Commissione non faccia menzione della sorte dei debitori rispetto ai creditori indistintamente, ma bensì parli soltanto delle persone privilegiate. In questo concetto prego la Commissione a rendere più generale l'aggiunta.

L'articolo 26 della legge in primo luogo dichiara che il pagamento dei diritti e degli emolumenti dovrà essere anticipato dai creditori iscriventi, salvo il regresso contro i debitori o i possessori dei beni obbligati.

Dunque, secondo l'articolo 26, i creditori rinnovanti avrebbero regresso contro i debitori e possessori dei beni obbligati anche pel rimborso dell'aumento della tassa; e ciò sarebbe intollerabile, poichè il debitore e il terzo possessore sarebbero costretti a subire la pena della colpa altrui.

L'articolo 26 dichiara in secondo luogo che la spesa delle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche legali andrà a carico dei patrimoni spettanti alle persone privilegiate il cui interesse è tutelato da quelle ipoteche.

Saggiamente la Commissione propone che in questo caso l'aumento della tassa gravi o i rappresentanti delle persone privilegiate, o coloro che avrebbero l'obbligo di rinnovare la iscrizione.

Quindi la Commissione non avrà difficoltà di allargare la formola dell'aggiunta, affinché nel primo tra i due casi preveduti dall'art. 26 l'aumento della tassa vada a carico dei creditori che sono stati negligenti ad effettuare la rinnovazione.

MARI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora si compiacciano di modificare l'aggiunta in questo senso.

L'articolo 26 sarebbe così concepito, secondo la nuova redazione presentata dalla Commissione:

« I creditori non avranno regresso alla tassa doppia voluta dal precedente articolo 1°, e nelle rinnovazioni delle iscrizioni d'ipoteche spettanti a persone privilegiate, la maggior tassa andrà a carico di coloro ai quali incombeva di domandare la rinnovazione. »

Se nessuno chiede la parola, porrò ai voti l'articolo 26 così redatto.

(È approvato.)

« Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano inefficaci e la rinnovazione fatta dopo la decorrenza di detto termine varrà soltanto come iscrizione nuova, avente data nel giorno in cui sarà accesa ai registri ipotecari. »

(È approvato.)

« Art. 3. I conservatori delle ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata approvata. »

(È approvato.)

« Art. 4. Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare, che sarebbe competuta al debitore in ordine alla legge del 15 marzo 1860 o ad altre leggi vigenti in Toscana. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Proporrèi a questo articolo una modificazione che, senza mutarne per nulla il concetto, ne renderebbe, a senso mio, più chiara la locuzione. Secondo questa, l'articolo sarebbe così concepito: